

CONVENZIONE

TRA

L'azienda Sanitaria Locale VCO (di seguito denominata semplicemente ASL) con sede in Omegna (VB) – Via Mazzini n. 117, Cod. Fiscale/P.IVA 00634880033, legalmente rappresentata, ai fini del presente atto dal Dott. Paolo Borgotti, Direttore della SOC Distretto VCO, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione DG n. 290 del 12.05.2017 e modificato con deliberazione n. 65 del 28/01/2020

E

il Comune di Baveno (di seguito denominato semplicemente Comune) con sede legale a Baveno in Piazza Dante Alighieri n. 14, codice fiscale n° 00388490039, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Dr.Alessandro Monti

PREMESSO

- Che su richiesta del Sindaco pro tempore del Comune di Baveno, dall'anno 2014 è stata formalizzata, e sempre rinnovata, la convenzione, tra ASL VCO e Comune di Baveno, per l'istituzione di un punto prelievi c/o la Casa dell'Anziano sita in Via XVII Martiri 33 a Baveno per l'effettuazione di prelievi al fine di consentire l'accesso ad assistiti la cui residenza gravita sul territorio del Comune nominato;
- Che da ultimo tale convenzione è stata rinnovata per periodo 01/01/2020 – 31/12/2020
- che il Responsabile del Servizio Area Sociale del Comune di Baveno con nota del 22/10/2020, prot. az.le. n. 61911 del 23/10/2020, ha comunicato l'intenzione dell'amministrazione comunale di proseguire con il servizio "Centro Prelievi", per la sede di Baveno, per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021;
- che l'attivazione di tale servizio ha contribuito a decongestionare l'afflusso di utenti presso i Laboratori Analisi di Verbania e di Stresa;
- che non sono previsti oneri aggiuntivi a carico dell'ASL

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Distretto del VCO si convenziona con il Comune per le attività di prelievo ambulatoriale da eseguirsi c/o l'Ambulatorio Medico della Casa dell'Anziano "Chiara Mattazzi", sito in Via XVII

Allegato A) alla DELIBERAZIONE n. del
composto da n. 10 pagine

Martiri 33 a Baveno a favore dei residenti del Comune medesimo.

Il presente accordo si estende altresì al ritiro dei referti che potrà eseguirsi presso le sedi del sub distretto di Stresa o presso il Laboratorio Analisi di Verbania a cura del personale incaricato dal Comune ovvero essere direttamente stampati, da operatori del Comune medesimo, tramite procedura informatica in collegamento con il Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Verbania.

**ART.2
RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL DISTRETTO
PER L' ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' -**

L'ASL. si impegna a fornire direttamente il materiale sanitario per l'esecuzione del servizio.

**ART.3
RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMUNE
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'**

Il Comune, per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, mette a disposizione:

- la sede ambulatoriale per l'esecuzione dei prelievi ematici;
- il personale infermieristico a disposizione del Comune è fornito in appalto dalla Cooperativa Sociale DI Solidarietà Promozione Lavoro per l'effettuazione dei prelievi, per la consegna delle prenotazioni nonché per il ritiro ovvero la stampa dei referti;
- il mezzo di trasporto per la consegna dei prelievi presso il Laboratorio Analisi di Verbania;
- il locale per il deposito e lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti negli ambulatori in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

**ART.4
ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'attività oggetto di convenzione viene svolta con riguardo alla seguente procedura:

- il Comune, tramite personale incaricato, esegue le prenotazioni che restano riservate ai soggetti la cui residenza graviti sul territorio di competenza;
- il personale infermieristico a disposizione del Comune è fornito in appalto dalla Cooperativa Sociale DI Solidarietà Promozione Lavoro ed effettua materialmente i prelievi programmati;
- il materiale di prelievo viene trasportato da un incaricato dal Comune presso il laboratorio analisi del Presidio Ospedaliero di Verbania, con garanzia che il trasporto venga effettuato in modo corretto (contenitori idonei, temperatura controllata, tracciabilità);
- il materiale di prelievo viene consegnato presso il laboratorio analisi del Presidio Ospedaliero di Verbania da un incaricato del Comune;
- i relativi referti sono ritirati, in busta chiusa, presso la sede sub distrettuale di Stresa o presso il Laboratorio Analisi di Verbania da personale incaricato dal Comune munito di delega per ciascun soggetto che ha usufruito del prelievo. In alternativa i referti posso

Allegato A) alla DELIBERAZIONE n. del
composto da n. 10 pagine

non essere direttamente stampati tramite procedura informatica in collegamento con il Laboratorio Analisi di Verbania. La consegna dei referti è subordinata alla consegna delle ricevute di pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, qualora dovuta.

Coloro che non intendono avvalersi del servizio del Comune provvedono al ritiro dei referti direttamente presso il Presidio Ospedaliero di Verbania o presso il sub distretto di Stresa.

ART.5 RAPPORTI ECONOMICI E FINANZIARI

Per lo svolgimento del servizio sono a carico del Comune gli oneri collegati alle sedi ambulatoriali di erogazione, al personale incaricato, a qualunque titolo, dello svolgimento dei compiti indicati nel precedente articolo 4), nonché gli oneri per il trasporto dei prelievi e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambulatorio.

Restano a carico dell'ASL la fornitura del materiale utilizzato per l'attività di prelievo con esclusione di qualsiasi altro onere non espressamente concordato nella presente convenzione.

ART.6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, nel quadro del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati di seguito indicato come "GDPR"), l'ASL "VCO", Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti ai sensi dell'articolo 4, numero 7 del GDPR, nomina Il Sindaco pro tempore del Comune di Baveno "Responsabile del trattamento dei dati personali" che sono allo stato trattati e che saranno trattati da quest'ultimo, ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate nella presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 28 e alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni alla stessa attribuite con la presente convenzione.

In particolare :

ART. 6.1 GARANZIE OFFERTE DAL RESPONSABILE IN ORDINE AL TRATTAMENTO DEI DATI

- I. Il Responsabile, relativamente a tutti i Dati Personalni che tratta per conto del Titolare, garantisce che:
 - a. tratterà tali Dati Personalni solo ai fini dell'esecuzione della convenzione e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo, pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dal Titolare. In particolare, il Responsabile non eserciterà alcun controllo sui Dati Personalni, e pertanto, non potrà trasferire gli stessi a terzi soggetti, ad eccezione del caso in cui tale possibilità sia stata specificatamente

Allegato A) alla DELIBERAZIONE n. del
composto da n. 10 pagine

- data o sarà data dal Titolare per iscritto;
- b. non tratterà od utilizzerà i Dati Personalni per scopi diversi da quelli previsti e necessari per l'esecuzione della Convenzione;
 - c. non tratterà Dati Personalni per proprie finalità;
 - d. prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento,, informerà il Titolare se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dal Titolare si ponga in violazione di legge.
- II. Il Responsabile è soggetto al rispetto di previsioni di legge che potrebbero rendere per lo stesso, in tutto od in parte, impossibile o illegale agire conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare o nel rispetto di quanto previsto dalle norme.
- III. Al fine di garantire il rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare, secondo quanto previsto dal presente articolo, il Responsabile si avvarrà di adeguati processi e di ogni altra misura tecnica idonea ad attuare le istruzioni fornite dal Titolare ed anche messe a disposizione del Titolare stesso, incluse :
- a. le procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate al Titolare dagli interessati relativamente ai loro Dati personali;
 - b. l'adozione di adeguate interfacce o sistemi di supporto che consentano di garantire e fornire informazioni agli interessati così come previsto dalla Legge Applicabile;
 - c. le procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta del Titolare, dei Dati Personalni di ogni Interessato;
 - d. le procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai Dati Personalni a richiesta del Titolare;
 - e. le misure che consentano di contrassegnare i Dati Personalni o gli account, per consentire al Titolare di poter applicare particolari regole ai Dati Personalni dei singoli Interessati;
 - f. le procedure atte a garantire il diritto degli Interessati alla portabilità dei dati e di limitazione di trattamento, su richiesta del Titolare.
- IV. Il Responsabile deve rispettare le norme di legge e deve adempiere gli obblighi previsti dal presente atto di nomina in modo da evitare che esso stesso o il Titolare incorrano nella violazione di un qualunque obbligo previsto dalla Legge applicabile.
- V. Il Responsabile deve garantire e fornire al Titolare cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dallo stesso, per consentirgli di adempiere ai propri obblighi ai sensi di legge. Il Responsabile si impegna inoltre a rispettare le indicazioni o le decisioni provenienti da un'Autorità Privacy entro un tempo utile che consenta al Titolare di rispettare il termine imposto dalla stessa Autorità Privacy.
- VI. Le Parti riconoscono e convengono che il Responsabile, se non diversamente pattuito, non avrà diritto di rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per essersi attenuto alle istruzioni impartite dal Titolare per la fornitura dei servizi, e/o di un qualsiasi altro suo obbligo previsto dalle norme legali e convenzionali.
- VII. Il Responsabile, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del GDPR, deve mantenere e compilare, in proprio e/o in base alle indicazioni che verranno fornite dal Titolare, e rendere disponibile a richiesta dello stesso, un registro dei trattamenti dei dati personali effettuati dallo stesso. Tale registro deve includere:
- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Fornitori, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale opera il Responsabile, e ove applicabile, del rappresentante

Allegato A) alla DELIBERAZIONE n. _____
composto da n. 10 pagine

del

del Titolare del trattamento o del Responsabile e del Responsabile della protezione dei dati;

- b) le categorie di trattamento effettuate per conto di ciascun Titolare del trattamento;
- c) se del caso, i trasferimenti dei Dati Personalini verso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale, compresa l'individuazione e l'indicazione di questi ultimi.

VIII. Il Responsabile, al fine di consentire al Titolare di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, che si rende necessaria ogni qual volta un determinato trattamento potrebbe rivelare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nonché di rispettare quanto previsto all'art. 35 del GDPR, si impegna a supportare e a mostrare la massima collaborazione a richiesta del Titolare, al fine di esprimere tale tipo di attività.

ART. 6.2 CARATTERISTICHE DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE

Il Titolare del trattamento definisce, nel rispetto dell'art 28 del GDPR, i seguenti elementi identificativi del trattamento dei dati affidati al Responsabile:

- I. Il Contratto cui si riferiscono i trattamenti affidati al responsabile è la presente Convenzione ;
- II. La durata del trattamento è quella prevista per la presente Convenzione;
- III. La natura e finalità del trattamento sono indicate nell'oggetto della Convenzione e il trattamento è necessario ai fini dell'espletamento delle attività;
- IV. I dati trattati sono dati personali e particolari dei pazienti;

Rimandando, comunque, al contenuto del presente Atto di nomina per la definizione degli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, il Responsabile deve :

- a. conservare i Dati Personalini garantendo la separazione di tipo logico dai dati Personalini trattati per conto di terze parti o per proprio conto.
- b. adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i Dati Personalini da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporta trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento. A tal fine il Responsabile si impegna a rispettare i requisiti di Sicurezza indicati dal Titolare e i provvedimenti in materia del Garante per la protezione dei dati personali, fatti salvi gli adeguamenti che potranno essere necessari a seguito dell'applicazione del Regolamento e di suoi eventuali provvedimenti attuativi.

ART. 6.3 SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI

Il Responsabile deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza dei Dati personali trattati nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione (inclusa, ad esempio, le misure intese a garantire la segretezza delle comunicazioni così da prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema), garantendo, in tal modo, la sicurezza delle comunicazioni.

Allegato A) alla DELIBERAZIONE n. del
composto da n. 10 pagine

ART. 6.4 PERSONALE DEL RESPONSABILE – PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO – RISERVATEZZA

Il Responsabile garantisce l'affidabilità di qualsiasi dipendente, collaboratore e Sub-Responsabile che accede ai Dati Personalini conferiti dal Titolare ed assicura, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguata formazione con riferimento alla protezione e gestione dei Dati Personalini, e che siano vincolati al rispetto di obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel presente Atto di nomina relativamente al trattamento dei Dati Personalini.

In ogni caso il Responsabile sarà direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione dei Dati Personalini dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

Il Responsabile si impegna ad adottare ogni misura necessaria al fine di garantire l'affidabilità dei propri dipendenti, collaboratori, rappresentanti e sub-fornitori a cui è consentito l'accesso ai Dati Personalini del Titolare, assicurando in ogni caso che l'accesso a tali dati sia rigorosamente limitato a quei soggetti per i quali l'accesso è strettamente necessario, secondo quanto indicato nel precedente articolo, e all'adempimento dei loro obblighi nei confronti del Responsabile, facendo in modo che essi:

- I. siano informati sulla natura dei Dati Personalini del Titolare e consapevoli degli obblighi del Responsabile ai sensi del presente Atto di nomina e del Contratto;
- II. siano stati idoneamente formati sul contenuto delle normative vigenti in materia di protezione dei Dati;
- III. abbiano aderito agli accordi di riservatezza e/o siano soggetti ad obblighi di riservatezza di natura professionale, contrattuale o previsti dalla legge;
- IV. possano accedere ai Dati Personalini del Titolare solo previa autenticazione dell'utente e idonea procedura di log-on per evitare accessi non autorizzati.

ART. 6.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALINI FUORI DALL'AREA ECONOMICA EUROPEA

Qualsiasi trattamento effettuato fuori dal territorio dell'Unione Europea, da uno dei soggetti indicati, dovrà essere preventivamente autorizzato da e notificato al Titolare.

ART. 6.6 SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALINI

Il Responsabile non può, ai sensi del presente Atto di nomina, sub-appaltare o esternalizzare un qualsiasi trattamento dei Dati Personalini a qualsiasi altro soggetto, (di seguito, il "Sub Responsabile"), a meno che:

- ◆ Il Responsabile abbia notificato per iscritto al Titolare il nome completo, la sede legale o la sede principale degli affari, del Sub-Responsabile mediante specifica comunicazione preventiva;
- ◆ Il Responsabile abbia fornito al Titolare ogni altra informazione che potrebbe rendersi necessaria per consentire alla stessa di conformarsi alla Legge applicabile, permettendogli, ad esempio, di inviare la notificazione all'Autorità Privacy competente, laddove necessaria;
- ◆ Il Responsabile abbia imposto al Sub-Responsabile condizioni vincolanti in materia di trattamento dei Dati Personalini non meno onerose di quelle contenute nel presente Atto

Allegato A) alla DELIBERAZIONE n. del

composto da n. 10 pagine

di nomina;

- ◆ Il Titolare non si sia opposto all'esternalizzazione e alla sub-fornitura entro i successivi 7 sette giorni lavorativi dalla ricezione della notifica scritta del Responsabile;
- ◆ Il Responsabile abbia integrato il contratto di sub-fornitura con le Clausole contrattuali tipo, se, e nella misura in cui, l'ambito di sub-fornitura comporti la trasmissione, l'archiviazione, o il trattamento dei Dati Personalini di I Titolare, con qualsiasi mezzo, in paesi terzi extra UE.

Qualora richiesto dal Titolare, il Responsabile dovrà provvedere a che ogni Sub Responsabile, incaricato dal Responsabile stesso, sottoscriva un accordo di trattamento dei dati con il Titolare che preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Atto di nomina.

Il Responsabile concorda che tutte le modifiche alle informazioni fornite al Titolare dovranno essere notificate al Titolare per iscritto.

In tutti i casi, il Responsabile resta responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile abbia o meno rispettato i propri obblighi specificati.

In caso di violazione del presente Atto di nomina causata dalla condotta o da azioni di un Sub -Responsabile, il Responsabile – se richiesto dal Titolare - riconosce e attribuisce al Titolare il diritto di agire sostituendosi allo stesso nel contratto con il Sub-Responsabile, così da poter esercitare tutte le azioni che riterrà necessarie al fine di salvaguardare i Dati Personalini.

ART. 6.7 VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI NOTIFICA

Il Responsabile, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, nonché nel rispetto del Provvedimento AGPD n. 393 del 2 luglio 2015 - Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche - dovrà notificare al Titolare nel minor tempo possibile, da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai Dati Personalini ("Violazione della sicurezza"), ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri Sub-Fornitori. Tale notifica deve contenere: (i) una descrizione dettagliata della Violazione della sicurezza; (ii) il tipo di dati che è stato oggetto di Violazione della sicurezza e (iii) l'identità di ogni interessato (o, se non è possibile, il numero approssimativo delle persone interessate e i dati personali coinvolti.).

Il Responsabile deve poi comunicare al Titolare: (i) il nome e i contatti del proprio Responsabile della protezione dei dati, o i recapiti di un altro punto di contatto attraverso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni; (ii) una descrizione delle probabili conseguenze della Violazione della sicurezza; (iii) una descrizione delle misure adottate o che si intendono adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi; e (iv) non appena possibile, ogni altra informazione raccolta o resa disponibile, nonché ogni altra informazione che possa essere ragionevolmente richiesta dal Titolare relativamente alla Violazione della sicurezza.

Qualora il Responsabile non possa fornire con la notifica le informazioni di cui sopra, per ra-

Allegato A) alla DELIBERAZIONE n. del
composto da n. 10 pagine

gioni che sfuggono alla sua sfera di controllo, le informazioni devono essere trasmesse non appena possibile.

Il Responsabile deve attivarsi immediatamente per indagare sulla Violazione della sicurezza e per individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi di tale violazione, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo del Titolare, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla Violazione stessa.

Il Responsabile non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa, avviso o relazione riguardante la Violazione della sicurezza ("Avvisi") senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Titolare.

ART. 6.8 ANALISI DEI RISCHI, PRIVACY BY DESIGN E PRIVACY BY DEFAULT

Qualora sia richiesto dal Titolare, il Responsabile deve rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del Titolare alle norme vigenti e deve assistere il Titolare nelle attività di valutazione di impatto dei Servizi e dei connessi trattamenti di dati, nonché collaborare al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste e concordate per affrontare eventuali rischi identificati.

Il Responsabile dovrà fare tutto il possibile per consentire al Titolare, quale Titolare del trattamento, di rispettare le previsioni di cui all'art. 25 del GDPR relativamente alla protezione dei dati fin dalla progettazione (c.d. privacy by design) nonché alla protezione per impostazione predefinita (c.d. privacy by default).

In particolare, in linea con i principi di privacy by design, ogni nuovo trattamento dovrà essere progettato in modo da garantire una sicurezza adeguata alla luce dei rischi relativi all specifico trattamento. Inoltre, il Responsabile dovrà consentire al Titolare, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

ART. 6.9 AUDIT

Il Responsabile garantisce al Titolare, previo congruo preavviso non inferiore a 7 (sette) giorni l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi Sub-Responsabile e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Responsabile e/o i suoi Sub-Fornitori rispettino gli obblighi disciplinati dalla presente convenzione (o contenuti in qualsiasi accordo di sub-trattamento), sempre a condizione che tali verifiche non comportino l'analisi di tutti i dati di terze parti e che queste verifiche non collidano con obblighi di riservatezza del Responsabile o del Sub Responsabile. I costi dell'audit saranno a carico del Titolare.

Allegato A) alla DELIBERAZIONE n. del
composto da n. 10 pagine

ART. 6.10 CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile provvede alla cancellazione dei Dati Personalni trattati per l'esecuzione della convenzione al termine del periodo di conservazione previsto in questa Convenzione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dal Titolare, compresa l'ipotesi in cui la cancellazione stessa debba avvenire su esercizio del relativo diritto dell'Interessato.

Alla cessazione della presente convenzione, per qualsiasi causa essa avvenga, i Dati Personalni dovranno essere distrutti o restituiti alla stessa, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di titolarità del Titolare.

ART. 6.11 RICHIESTE DI DIVULGAZIONE DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI INDAGINI DIFENSIVE PROVENIENTI DA TERZE PARTI

Se non vietato da norme di legge, il Responsabile o qualsiasi Sub-Responsabile informa tempestivamente il Titolare, entro un termine congruo, di qualsiasi richiesta, comunicazione, o reclamo ricevuto da (i) qualsiasi Autorità di regolamentazione o di vigilanza; o da (ii) qualsiasi interessato, relativamente ai Servizi, ad ogni Dato Personale o ad ogni obbligo ai sensi della Legge applicabile, e fornisce gratuitamente tutta la dovuta assistenza al Titolare per garantire che il Titolare possa rispondere a tali comunicazioni o reclami e rispettare i termini temporali previsti dalla legge e dai regolamentari applicabili.

ART.7 ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL DISTRETTO

L'ASL può, in ogni momento, esercitare un'attività di controllo sullo svolgimento delle prestazioni al fine di accertare il corretto adempimento ed esecuzione dei compiti previsti nella presente convenzione.

ART.8 DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

L'efficacia della presente convenzione decorre a far data dal **01.01.2021** e scade il **31.12.2021**.

La stessa potrà essere risolta per iniziativa di una delle parti, con preavviso scritto di 30 giorni, salvo diversi accordi consensuali. E' fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 9.

ART.9 DISCIPLINA DELLE INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze da parte dei contraenti alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto entro 30 giorni dalla loro rilevazione, chiedendo l'adempimento.

Qualora il Distretto riscontri nel servizio fornito dal Comune condizioni non risolvibili che impediscano lo svolgimento delle attività ad esse affidate, può risolvere anticipatamente la presente convenzione con un preavviso scritto di 30 giorni.

Per converso, in caso di persistente inosservanza da parte del Distretto delle obbligazioni as-

Allegato A) alla DELIBERAZIONE n. del
composto da n. 10 pagine
sunte con la presente convenzione il Comune, con il preavviso di cui al comma precedente,
può risolvere anticipatamente la convenzione.

Art.10
DISPOSIZIONI FISCALI

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.16 della tabella all. B
al DPR 26 Ottobre 1972, n.642 così come modificato dall'art.23 del DPR. 30 Dicembre 1982,
n.955 ed è soggetta a registrazione esclusivamente in caso d'uso, in conformità al disposto di
cui all'art.5, comma 2, del DPR 26.04.1986, n°131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verbania, _____

**IL SINDACO PRO-TEMPORE
DEL COMUNE DI BAVENO**

(Dr. Alessandro Monti)

IL DIRETTORE SOC DISTRETTO VCO

(Dott. Paolo Borgotti)